

OGGETTO: Legge regionale 22 settembre 1978 n. 60 “Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali” e Legge regionale 21 gennaio 1988 n. 7 “Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi”. Adeguamento modalità e criteri D.G.R. n. 340 del 21 giugno 2016. Proroga termini completamento opere.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, “Lazio Creativo” e Innovazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTI, in particolare:

- l’articolo 48 che dispone che la Giunta esercita la funzione amministrativa consistente anche nella verifica complessiva dell’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa in relazione alla realizzazione di specifici interventi finanziati dalla Regione;
- l’articolo 51, comma 4, che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e ss.mm. e ii. ed, in particolare, le disposizioni di cui al capo II, art. 37, cc. 1, 2, e 4;

VISTE le disposizioni di cui all’art. 56 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.;

VISTO in particolare l’allegato A) al D.lgs. 118/2011 il quale, al punto 16, sancisce il principio della competenza finanziaria quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 22 settembre 1978, n. 60 “Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 21 Gennaio 1988, n. 7 “Incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi” e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 “norme in materia opere e lavori pubblici” e successive modificazioni;

CONSIDERATO che la legge regionale n. 60/1978 disciplina la concessione, a vantaggio di comuni, di consorzi tra comuni e di consorzi per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13, di contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, all’interno o al servizio di aree destinate ad insediamenti artigianali e/o industriali;

CONSIDERATO, altresì, che la legge regionale n. 7/1988 disciplina la concessione di contributi in conto capitale a consorzi costituiti in forma di società anche cooperativa tra imprese industriali e/o artigiane, in numero non inferiore a nove, le quali dimostrino di essere in regola con la normativa urbanistica ed edilizia vigente;

VISTO l'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), della legge regionale 10 agosto 2016 n. 12, nonché, l'articolo 2, comma 57, della legge regionale 24 dicembre 2010 n. 9 poi modificato dall'articolo 60, comma 2, lettera a), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, con i quali sono state compiute modifiche ed integrazioni alla citata L.R. 88/1980;

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 340, del 21/06/2016, pubblicata sul BURL n. 50, del 23/06/2016, supplemento n. 1, come di seguito riportato, si è provveduto all'approvazione delle seguenti disposizioni:

- approvare i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali ex L.R. 60/1978, di cui all'Allegato 1,
- approvare i criteri e le modalità di concessione degli incentivi a consorzi di imprese industriali ed artigiane operanti in insediamenti produttivi ex L.R. 7/1988, di cui all'Allegato 2;

RILEVATO che, a seguito delle intervenute modifiche operate con il citato Articolo 60, comma 1., dalla legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018:

- "Le domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze di cui alla vigente legislazione regionale sono presentate sulla base di appositi bandi, adottati previa verifica della necessaria disponibilità delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio";

RILEVATO inoltre che, a seguito delle intervenute modifiche operate dalle predette leggi regionali n. 9 del 24 dicembre 2010, n. 12 del 10 agosto 2016 e n. 7 del 22 ottobre 2018, si è disposto quanto segue:

"1. per le opere ammesse a contributo in conto capitale, le somme relative al finanziamento regionale sono messe a disposizione dell'ente interessato secondo le seguenti modalità:

- a) per il 20 per cento all'atto della determinazione di concessione formale del finanziamento, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;
- b) per il 30 per cento alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto;
- c) per il 30 per cento alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello stato di avanzamento dei lavori;
- d) per il 20 per cento, o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera, non superiore a due anni per finanziamenti fino a 500.000 euro".

I bis. Il Direttore regionale competente per materia può concedere, con provvedimento motivato, una proroga del termine per la comunicazione di cui al comma 1, lettera d), su istanza del soggetto finanziato, da far pervenire entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine medesimo";

CONSIDERATA, per quanto sopra, la necessità di adeguare le modalità ed i criteri di cui alla propria richiamata deliberazione n. 340 del 21/06/2016;

RITENUTO, pertanto, per le enunciate motivazioni, di dover modificare come segue:

- il punto 2) degli Allegati 1 e 2 della citata deliberazione n. 340/2016:

2) PRESENTAZIONE DOMANDA

Come previsto dall'Articolo 93, comma 1., della legge regionale n. 6 del 7 giugno 1999 (disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge), "Le domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze di cui alla vigente legislazione regionale

sono presentate sulla base di appositi bandi, adottati previa verifica della necessaria disponibilità delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio”;

- il punto 5) degli Allegati I e 2 della citata deliberazione n. 340/2016:

5) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione riconosciuta al beneficiario sarà erogata secondo le quote previste all'Art. 6 della Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 88 e ss.mm.ii. di seguito richiamate:

- a) il venti per cento (20%), all'atto della determinazione di concessione formale dell'agevolazione ed impegno di spesa;
- b) il trenta per cento (30%), alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto, nonché il provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto di cui alla lettera g. del precedente punto 3);
- c) il trenta per cento (30%), alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), unitamente al provvedimento di approvazione dei SAL e relativi certificati di pagamento, nonché la documentazione contabile quietanzata, recante espresso riferimento all'intervento oggetto della domanda ammessa all'agevolazione;
- d) il venti per cento (20%), o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera (del Presidente o dell'Amministratore Delegato, qualora la delega definisca tale potere, altrimenti del Consiglio di Amministrazione), unitamente allo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo per contratti superiori ad euro 1.000.000,00 di lavori (ove necessario anche il Collaudo strutturale redatto dal Professionista incaricato). L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera deve contenere il richiamo ai provvedimenti di pagamento (bonifico bancario o postale) emessi dalla stazione appaltante con indicazione delle relative fatture di esecuzione dei lavori e/o fornitura di beni/servizi, la certificazione bancaria sugli estremi di valuta di addebito della somma erogata ai creditori, l'approvazione dei relativi certificati di pagamento, nonché l'eventuale provvedimento di approvazione della perizia di variante di cui al successivo punto 6); l'Ente, inoltre, dovrà produrre tutte le fatture in originale per la verifica dell'apposizione della dicitura *“la spesa è stata finanziata ai sensi della L.R. n. 7/1988”*.

Le erogazioni avranno luogo previa verifica formale, da parte della Direzione regionale competente, del rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Il Direttore regionale competente per materia può concedere, con provvedimento motivato, una proroga del termine per la comunicazione di cui al comma 1, lettera d), Art. 6 della predetta L.R. n. 88/1980, su istanza del soggetto finanziato, da far pervenire entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine medesimo;

VALUTATA, inoltre, la lunga e pesante crisi economica che ha attraversato l'economia italiana nell'ultimo decennio, e che ha avuto un impatto rilevante anche sulla Regione Lazio;

TENUTO CONTO che la conseguente recessione ha fatto registrare chiusure di stabilimenti produttivi e causato il calo dell'occupazione, nonché, una difficoltà sul sistema creditizio, comportando criticità nel finanziamento alle imprese;

RITENUTO opportuno, di prendere atto che, in fase di attuazione delle precedenti programmazioni, alcuni Consorzi di imprese hanno subito una contrazione delle attività e, in particolare, una crisi di liquidità finanziaria che ha fatto registrare ritardi, non consentendo il rispetto della tempistica prevista per la conclusione degli interventi avviati ed ammessi a contributo;

CONSIDERATO che, con apposite istanze, anche allo scopo di ridefinire le procedure concernenti le obbligazioni andate in scadenza, i Consorzi di seguito riportati, hanno comunicato il ritardo della conclusione degli investimenti programmati e le difficoltà per portare a termine la completa esecuzione delle opere previste dai progetti ammessi a contributo:

1. Consorzio "CAPAS" - Consorzio Attività Produttive Anguillara Sabazia – realizzazione Centro Servizi area consortile località "Le Pantane" di Anguillara Sabazia (RM),
2. Consorzio Industriale Artigianale Dragona – realizzazione "Incubatore d'Impresa – Lotto 74", nell'area consortile in località "Acilia/Dragona", Municipio X, di Roma Capitale,
3. Consorzio Industriale Artigianale Dragona – realizzazione "Incubatore d'Impresa – Lotto 75", nell'area consortile in località "Acilia/Dragona", Municipio X, di Roma Capitale,
4. Consorzio Acqua Rossa, realizzazione "I Stralcio Funzionale opere urbanizzazione primaria", località Acqua Rossa, del Comune di Viterbo;

RILEVATO che il mancato rispetto degli impegni presi da parte dei suddetti soggetti attuatori, nonché beneficiari dei contributi, per la esecuzione delle azioni avviate è da attribuire, principalmente, a due evidenziati fattori sostanziali:

- contrazione del numero di aziende insediate nelle aree produttive con inevitabili conseguenze restrittive sulla programmazione avviata, dovute alla minore entrata della quota partecipativa del consorziato, come alla onerosa e carente partecipazione del sistema creditizio bancario,
- al ritardo dei Comuni nella concessione di proroga della assegnazione dei lotti edificabili e/o del Permesso di Costruire, necessarie per il mancato rispetto dei tempi programmati da parte dei soggetti attuatori a causa delle suddette difficoltà;

RITENUTO, in conseguenza delle richiamate criticità rilevate in fase di attuazione degli interventi programmati, di procedere a quanto di seguito indicato:

- rendere ammissibili le proroghe dei termini per il completamento delle opere ancora da eseguire previsti dai progetti ammessi a contributo, richieste, a tal fine, dai predetti Consorzi, beneficiari dei contributi di cui alla L.R. n. 7/1988;
- autorizzare la Direzione regionale competente per materia a porre in essere gli atti consequenziali;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

A. di ridefinire le modalità di erogazione del contributo concedibile e di dover modificare come segue:

- il punto 2) degli Allegati 1 e 2 della citata deliberazione n. 340/2016:
2) PRESENTAZIONE DOMANDA

Come previsto dall'Articolo 93, comma I., della legge regionale n. 6 del 7 giugno 1999 (disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge), "Le domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze di cui alla vigente legislazione regionale sono presentate sulla base di appositi bandi, adottati previa verifica della necessaria disponibilità delle risorse finanziarie iscritte a legislazione vigente nel bilancio";

- il punto 5) degli Allegati 1 e 2 della citata deliberazione n. 340/2016:
5) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione riconosciuta al beneficiario sarà erogata secondo le quote previste all'Art. 6 della Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 88 e ss.mm.ii. di seguito richiamate:

- a) il venti per cento (20%), all'atto della determinazione di concessione formale dell'agevolazione ed impegno di spesa;

- b) il trenta per cento (30%), alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto, nonché il provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto di cui alla lettera g. del precedente punto 3);
- c) il trenta per cento (30%), alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50 per cento dello Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), unitamente al provvedimento di approvazione dei SAL e relativi certificati di pagamento, nonché la documentazione contabile quietanzata, recante espresso riferimento all'intervento oggetto della domanda ammessa all'agevolazione;
- d) il venti per cento (20%), o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera (del Presidente o dell'Amministratore Delegato, qualora la delega definisca tale potere, altrimenti del Consiglio di Amministrazione), unitamente allo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione o Certificato di Collaudo per contratti superiori ad euro 1.000.000,00 di lavori (ove necessario anche il Collaudo strutturale redatto dal Professionista incaricato). L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera deve contenere il richiamo ai provvedimenti di pagamento (bonifico bancario o postale) emessi dalla stazione appaltante con indicazione delle relative fatture di esecuzione dei lavori e/o fornitura di beni/servizi, la certificazione bancaria sugli estremi di valuta di addebito della somma erogata ai creditori, l'approvazione dei relativi certificati di pagamento, nonché l'eventuale provvedimento di approvazione della perizia di variante di cui al successivo punto 6); l'Ente, inoltre, dovrà produrre tutte le fatture in originale per la verifica dell'apposizione della dicitura *"la spesa è stata finanziata ai sensi della L.R. n. 7/1988"*.

Le erogazioni avranno luogo previa verifica formale, da parte della Direzione regionale competente, del rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Il Direttore regionale competente per materia può concedere, con provvedimento motivato, una proroga del termine per la comunicazione di cui al comma 1, lettera d), Art. 6 della predetta L.R. n. 88/1980, su istanza del soggetto finanziato, da far pervenire entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine medesimo;

- B.** di rendere ammissibili le proroghe dei termini fino ad un massimo di 24 mesi, per il completamento delle opere ancora da eseguire, previsti dai progetti ammessi a contributo richiamati in premessa, richieste, a tal fine, dai predetti Consorzi, beneficiari degli aiuti di cui alla L.R. n. 7/1988;

La Direzione regionale competente, con successivo atto, istruisce le istanze pervenute e pone in essere tutti gli atti ed adempimenti conseguenziali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.